

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese ottobre alle ore ventuno e minuti due in Bari, via Sagarriga Visconti n.102, nei locali della farmacia Antuofermo, dinanzi a me dottor Giuseppe Macaione, Notaio in Acquaviva delle Fonti, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Bari, è presente:-----

il dott. ANTUOFERMO Michele Ennio Maria, nato a Bari il 19 giugno 1976, domiciliato per la carica presso la sede della associazione, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI e di PROTEZIONE CIVILE - PUGLIA", con sede in Bari, presso l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari, costituita con atto a mio rogito in data 21 gennaio 2012, repertorio n.21246/10820, registrato a Gioia del Colle il 25 gennaio 2012 al n.797, iscritta al n.262 dell'Elenco Regionale delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile.-----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che oggi, in questo luogo ed a quest'ora, convocata in conformità al vigente Statuto dell'Associazione e ai sensi di legge, è riunita in prima convocazione l'assemblea degli associati della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

- adozione di un nuovo testo di statuto ai fini dell'adeguamento al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore e all'inserimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;-----

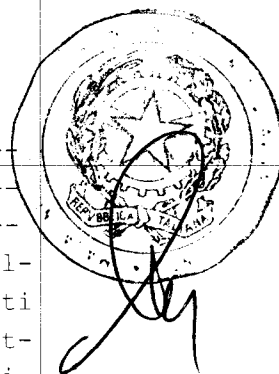
- varie ed eventuali.-----

Mi richiede, pertanto, di redigere il verbale dell'Assemblea medesima comunicando che in considerazione della attuale emergenza sanitaria da Covid 19 la riunione si svolge in videoconferenza. -----

Dichiara al riguardo che i collegamenti in video-audio conferenza consentono ai soggetti collegati di percepire adeguatamente gli eventi della riunione e di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

Al riguardo il Presidente chiede ai soggetti collegati in video-audio conferenza se vedono e odono quanto viene detto ove ci troviamo io e il Presidente. I soggetti collegati rispondono affermativamente. Anche io notaio e il Presidente siamo in grado di vedere i soci collegati e percepire la loro voce. --- Io Notaio, aderendo alla richiesta di verbalizzazione dell'assemblea, dò atto di quanto segue.-----

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il comparente, Pre-



REGIO A BARI

IL

18.10.2020

AL N.

39239

SERIE N

11

sidente del Consiglio Direttivo, dott. ANTUO FERMO Michele Ennio Maria, il quale preliminarmente dichiara, constatata e fa constare:-----

- di avere accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;-----

- che l'odierna riunione è stata regolarmente convocata in conformità dello statuto; -----

- che alla presente assemblea partecipano, con le modalità sopra indicate, in proprio e per deleghe riconosciute valide e già trasmesse all'Associazione per essere conservate agli atti della stessa, numero trentuno associati su un totale di trentasette associati, nelle persone di se stesso e di -----

IN PROPRIO: Nuzzolese Angela Vita, De Giglio Luisa, Ferrulli Luciana, D'Elia Monica, Laterza Benedetto, Simone Laura, Fannelli Vito, Giua Edoardo, Pignatelli Giuseppe, Cornacchia Leonarda, Digeno Giuditta, Lupoli Roberta, Lucarelli Giovanna, D'Amico Lucia, De Michele Monica, Fedele Francesca, Fazio Giovanni, Carelli Luigia, Palumbo Martina, Stasolla Angelo, Messa Carla e Macchitella Silvia;-----

PER DELEGA: Ninni Carmela, Di Pietro Giovanni, Leone Rocco, Milano Diva, De Marinis Antonia, Di Noi Antonio, Mangieri Roberta e Pennisi Leonardo;-----

- che dei componenti del Consiglio Direttivo partecipano il Presidente, nella persona di esso comparente, i consiglieri Lupoli Roberta, Laterza Benedetto, Cornacchia Leonarda, Messa Carla, Fazio Giovanni, Giua Edoardo, Carelli Luigia, Nuzzolese Angela Vita e Pignatelli Giuseppe, tutti di persona, e per delega Pennisi Leonardo, Di Noi Antonio e Di Pietro Giovanni.---

Tutto ciò constatato, il Presidente, avendo verificato la regolarità della convocazione e della costituzione e accertato l'identità degli intervenuti, dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

Il Presidente, aperta la seduta, con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, riferisce all'Assemblea:-----

- che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai sensi dell'art. 101 del medesimo D.Lgs. occorre procedere all'adeguamento dello statuto dell'Associazione;-----

- tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI E DI PROTEZIONE CIVILE - PUGLIA" a "ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI E DI PROTEZIONE CIVILE PUGLIA ODV".-----

A questo punto il Presidente dà lettura in Assemblea del nuovo testo di Statuto, composto da ventiquattro articoli, nel quale tra l'altro si prevede che l'Associazione assumerà la denominazione di "ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI E DI PROTEZIONE CIVILE PUGLIA ODV";-----

Il Presidente, ribadito che l'approvazione del nuovo statuto costituisce per l'associazione un atto dovuto e necessario al

1988 AOT 218

fine dell'adeguamento alla normativa del "Codice del Terzo Settore" di cui al D.Lgs. n. 117/2017, invita quindi l'Assemblea a discutere e deliberare in merito.-----

L'assemblea, vista la proposta del Presidente e preso atto di quanto sopra, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità dei partecipanti, con voto palese, per come dichiara ed attesta il Presidente,-----

-----DELIBERA-----

1) di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;-----

2) di modificare la denominazione dell'Associazione, assumendo quella di "ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI E DI PROTEZIONE CIVILE PUGLIA ODV";-----

3) di stabilire che, dalla data di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore ventidue e minuti due.-----

Le spese del presente atto e le conseguenti formalità sono a carico dell'Associazione, che richiede per il presente atto l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5, e dall'art. 101 del D. Lgs. n. 117/2017, trattandosi di modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).-----

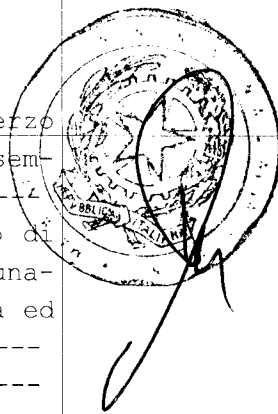
Il comparante mi dispensa dalla lettura dell'allegato.-----

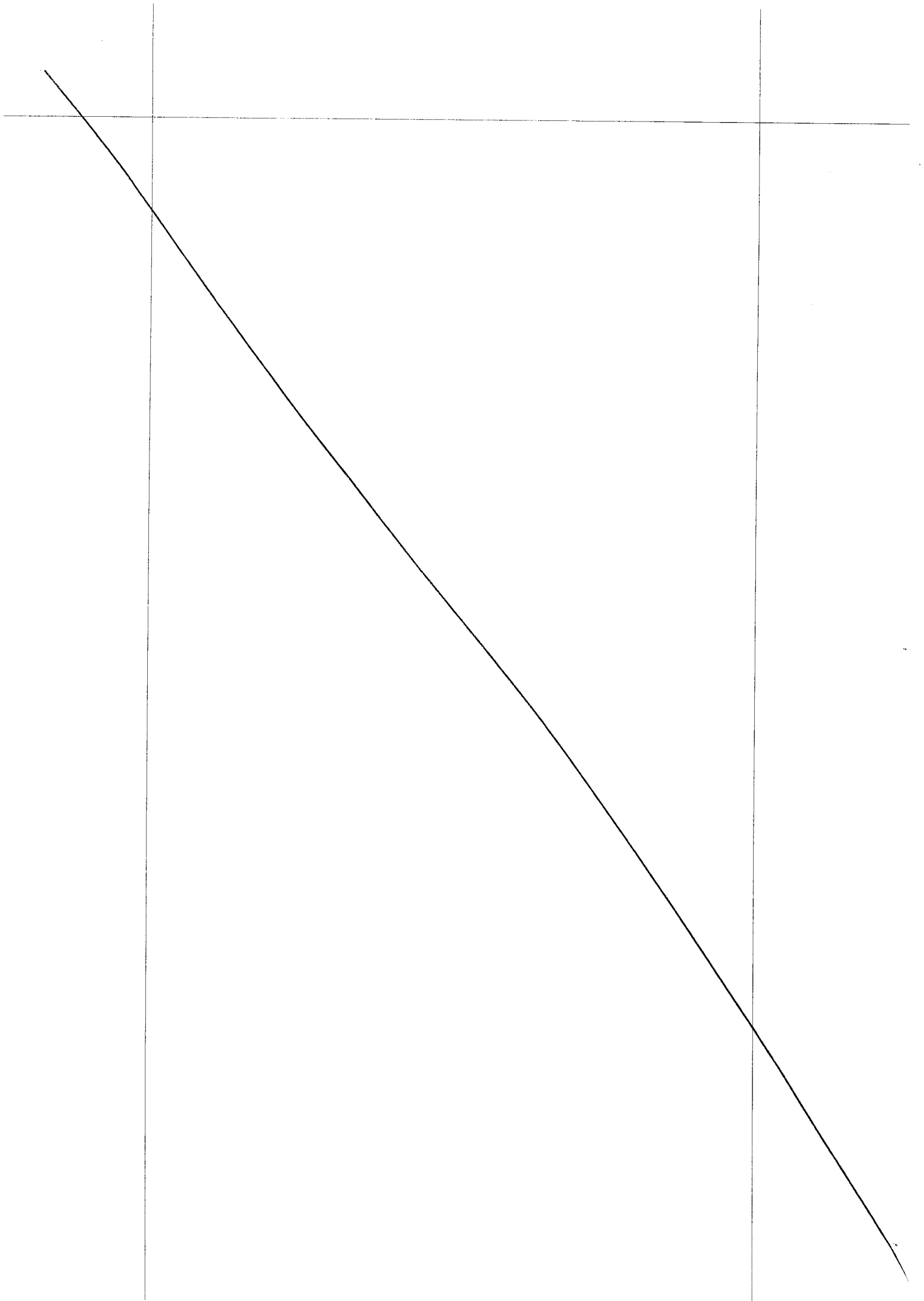
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene da me letto al comparante che lo approva.-----

Scritto tutto da me Notaio in massima parte con sistema informatico e completato a mano, consta di due fogli occupati per cinque pagine e quanto fin qui della sesta.-----

Viene sottoscritto alle ore ventidue e minuti quarantanove.---

F.to: Michele Ennio Maria Antuofermo, Giuseppe Macaione Notaio (v'è sigillo). Segue l'allegato "A".-----





-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO-----

"ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI E DI PROTEZIONE CIVILE PUGLIA ODV"-----

-----TITOLO I-----

-----Articolo 1-----

-----DENOMINAZIONE-----

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI E DI PROTEZIONE CIVILE PUGLIA ODV", anche ai sensi delle leggi speciali in materia di volontariato e protezione civile e del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i, e della normativa della Regione Puglia sulle attività di volontariato di Protezione Civile, la quale non ha scopo di lucro, ma esclusivamente lo scopo di volontariato, e, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge quale scopo esclusivo quello di operare nel campo dell'attività di Protezione Civile, svolgendo in particolare attività di soccorso ed intervento in caso di calamità naturali.-----

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.-----

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.-----

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente.-----

L'Associazione potrà chiedere l'iscrizione nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito con D.Lgs. 117/2017, in tal caso aggiungendo alla propria denominazione l'acronimo "ETS".-----

-----Articolo 2-----

-----SEDE-----

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bari.-----

L'Associazione ha sede attualmente legale e operativa in Bari presso l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Comitato Direttivo.-----

L'indirizzo della sede nel medesimo Comune potrà essere trasferito con semplice delibera di Assemblea, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-----

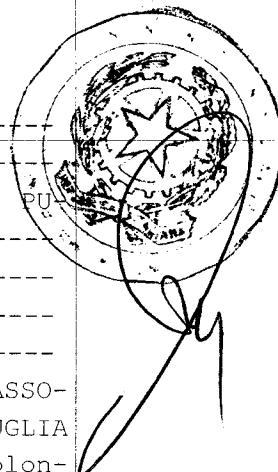
-----Articolo 3-----

-----DURATA-----

La durata dell'Associazione è illimitata.-----

-----TITOLO II-----

-----Articolo 4-----



-----FINALITÀ-----

L'Associazione "ASSOCIAZIONE FARMACISTI VOLONTARI E DI PROTEZIONE CIVILE PUGLIA ODV" è un'organizzazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 2017, e precisamente:-----

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

- interventi e prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.-----

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 2017, può esercitare attività diverse da quelle sopra descritte, purchè siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; a tal fine, l'organo deputato all'individuazione di dette attività è il Comitato Direttivo. -----

L'Associazione persegue il proprio scopo ispirandosi ai principi della solidarietà umana, di operare nel campo dell'attività di protezione civile, svolgendo in particolare attività di soccorso e intervento in caso di calamità naturali.-----

Lo scopo è quello di garantire l'approvvigionamento, la distribuzione, il controllo di qualità e lo smistamento dei medicinali pervenuti nelle zone interessate dall'evento eccezionale nel caso in cui tale servizio venga a mancare, accelerando così il ripristino delle normali condizioni di vita.-----

L'associazione contribuisce, altresì, ove possibile, all'allestimento di presidi farmaceutici da campo (P.F.C.) a cui ogni organizzazione della funzione sanità possa appoggiarsi per l'approvvigionamento del farmaco nei posti medici avanzati (P.M.A.); l'associazione provvede altresì a dare il proprio contributo ad ogni altra struttura temporanea o definitiva, di utilità o impiego nell'evento calamitoso.-----

L'associazione si prefigge, inoltre, di attuare attività di formazione e addestramento educative e pratiche, anche con la partecipazione alle prove di simulazione organizzate dalle autorità competenti per il soccorso e l'intervento in caso di calamità naturali.-----

L'associazione coopera con enti ed associazioni aventi finalità convergenti. -----

Ulteriori campi di impiego dell'associazione possono essere di volta in volta identificati secondo le necessità locali del territorio in tema di protezione civile.-----

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività

socio-sanitaria e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente con specifico riferimento alla disciplina delle organizzazioni di volontariato.-----

Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.-----

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e dalle altre disposizioni di legge vigenti, con specifico riferimento alla disciplina delle organizzazioni di volontariato.-----

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.-----

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri. -----

L'associazione integra la propria opera con altri soggetti nel quadro normativo ed operativo della Protezione Civile a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale.-----

-----Articolo 5-----

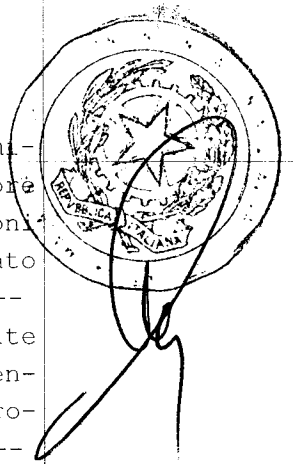
-----Entrate istituzionali-----

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione si avvarrà delle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime, i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative, i rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali, ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.-----

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.-----

-----Articolo 6-----

-----Attività di volontariato-----



Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione dello scopo prefissatosi, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Associati. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore. I volontari associati non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo, né ogni altro rapporto di lavoro retribuito.-----

I volontari sono iscritti nell'apposito registro e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.-----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.-----

-----TITOLO III-----

-----ASSOCIATI-----

-----Articolo 7-----

-----Modalità e condizioni di ammissione-----

Il numero di associati è illimitato.-----

Possono diventare associati dell'associazione le persone fisiche iscritte ad un Albo Provinciale dei Farmacisti che condividono le finalità dell'associazione e siano mosse da spirito di solidarietà.-----

Gli associati si distinguono in:-----

a) fondatori, coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;-----

b) effettivi, farmacisti iscritti all'albo che, avendo acquisito le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per le attività dell'associazione, richiedono di diventare soci.-----

Il Comitato Direttivo, per particolari meriti, può nominare come associati onorari persone fisiche, anche non iscritte ad un albo provinciale dei farmacisti o persone giuridiche.-----

Gli associati onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto al voto.-----

L'ammissione ad associato, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.-----

Il Comitato Direttivo si pronuncia in maniera definitiva ed inappellabile sulla ammissibilità o meno della domanda di ammissione con adeguata motivazione.-----

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'assem-

blea in seduta ordinaria.-----

La qualità di associato si perde:-----

a) per recesso-----

b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito a cura del Comitato Direttivo;-----

c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;-----

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari su proposta del Comitato Direttivo;-----

e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione.---

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta alla associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso. L'associato che ha esercitato la facoltà di recedere, l'associato decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.-----

-----Articolo 8-----

-----Diritti e doveri degli associati-----

Tutti gli associati, tranne quelli onorari, hanno il diritto di voto.-----

Gli associati sono tenuti a prestare gratuitamente la loro opera a favore dell'Associazione stessa, contribuendo al raggiungimento degli scopi associativi.-----

Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di votare direttamente o per delega, di eleggere ed essere eletti negli organi sociali. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Comitato Direttivo.-----

Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro anche indiretto.-----

Il comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'associazione è improntato allo spirito di solidarietà e realizzato con correttezza ed onestà.-----

-----TITOLO IV-----

-----PATRIMONIO-----

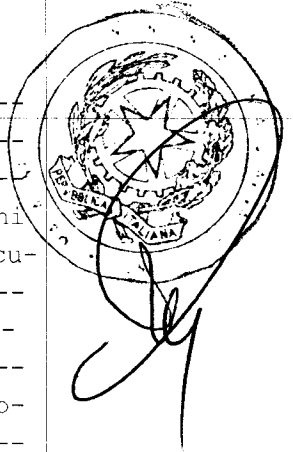
-----Articolo 9-----

L'Associazione provvede ai propri scopi con patrimonio proprio costituito:-----

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;-----

b) dalle quote annuali degli associati;-----

c) da eventuali contributi, erogazioni e lasciti di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, di persone giuridiche nonchè di privati benefattori, per la realizzazione dell'attività sociale;-----



- d) dalle risorse economiche tassativamente elencate dall'art. 5 legge n. 266/1991; l'Associazione potrà inoltre compiere le operazioni previste dalla medesima norma;-----
- e) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento alle organizzazioni di volontariato e agli Enti del Terzo Settore;-----
- f) da entrate derivanti da attività di raccolta fondi;-----
- g) da donazioni e lasciti testamentari.-----

-----Articolo 10-----

-----Destinazione del patrimonio-----

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore.-----

-----Articolo 11-----

-----Dell'esercizio sociale e del bilancio-----

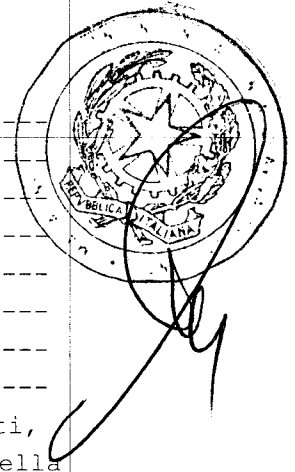
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

Con la chiusura dell'esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo, in cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti (o previsti), che dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria annuale, unitamente ad una breve relazione sull'attività svolta (per il bilancio consuntivo), per l'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.-----

Qualora l'Associazione svolga attività secondarie previste nell'art. 4 dello statuto, queste devono essere descritte nei documenti di bilancio come carattere secondario e strumentale (art. 13 comma 6 Codice del Terzo Settore).-----

Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione, ed in particolare con le modalità previste dalla legislazione vigente con riferimento alle organizzazioni di volontariato.-----

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi della legislazione vigente, il Comitato Direttivo redige altresì il bilancio sociale, secondo le apposite linee guida ministeriali. In tal caso, il bilancio sociale dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione entro il 31 marzo quale rendiconto economico e finanziario.-----



-----TITOLO V-----

-----DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

-----Articolo 12-----

-----Organi dell'Associazione-----

1. Sono organi dell'Associazione:-----
a) l'Assemblea degli Associati;-----
b) il Comitato Direttivo;-----
c) il Presidente;-----
d) l'Organo di controllo e/o di revisione legale dei conti,
ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi della
legislazione vigente.-----

2. Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo
rimborso delle spese effettivamente sostenute per
l'adempimento della carica, e comunque nei limiti ed alle con-
dizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore.-----

-----Articolo 13-----

-----L'Assemblea: costituzione e partecipazione-----

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.-----
Essi possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri
del Consiglio. Ciascun associato non può ricevere più di cin-
que deleghe.-----
Per l'approvazione dei bilanci e delle deliberazioni concer-
nenti la responsabilità dei consiglieri, il socio può farsi
rappresentare da altro socio che non sia membro del Comitato.-
E' vietata espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.-----

-----Articolo 14-----

-----Deliberazioni-----

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.-----
L'assemblea generale delibera sulle modifiche dell'atto costi-
tutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato
dell'associazione.-----
L'assemblea generale è presieduta dal Presidente del Comitato
Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza
di entrambi da un altro membro del Comitato Direttivo scelto
dai presenti.-----
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso
scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data
della riunione a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettroni-
ca. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le
adunanze cui partecipano tutti gli associati e l'intero Comi-
tato direttivo, di persona o per delega.-----
L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o
rappresentati almeno i tre quarti degli associati.-----
Le deliberazioni nell'assemblea generale sulle modifiche
dell'atto costitutivo o dello statuto sono valide con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.-----
Le deliberazioni dell'assemblea sullo scioglimento anticipato
dell'associazione sono valide con il voto favorevole di almeno
tre quarti degli associati.-----

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal segretario dell'associazione e sottoscritte dal Presidente dell'assemblea.-----

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.-----

-----Articolo 15-----

-----II Comitato Direttivo-----

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.-----

Esso è composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un tesoriere e nove Consiglieri.-----

Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili per altri successivi quadrienni senza alcun limite temporale. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.-----

Il Comitato Direttivo ha il compito di:-----

- attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali, adoperandosi per la raccolta dei fondi necessari all'Associazione;-----

- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;-----

- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati; l'assunzione eventuale di personale dipendente o comunque retribuito;-----

- predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;-----

- formulare regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie;-----

- documentare in calce o in apposita relazione allegata al bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;-----

- porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito dei bilanci e dei rendiconti presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;-----

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legislazione vigente.-----

Il Comitato Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro o studio di problemi specifici.-----

Se viene a mancare un Consigliere, il Comitato Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la

convalida all'Assemblea.

-----Articolo 16-----

-----Adunanze del Consiglio di Amministrazione-----

Il Comitato Direttivo si raduna tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione da 2/3 (due terzi) dei consiglieri, e comunque almeno due volte ogni anno.

La convocazione viene fatta a mezzo lettera, telefono, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima l'adunanza. Il termine su indicato potrà essere disatteso in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi Presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Le votazioni si fanno per appello nominale oppure a voto segreto, qualora l'oggetto lo richiede.

Delle riunioni del Comitato verrà redatto sull'apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro degli Associati e del Registro degli associati volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

-----Articolo 17-----

-----Presidente-----

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo al suo interno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo ed in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

-----Articolo 18-----

-----Organo di Controllo-----

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora



l'Assemblea lo ritenga opportuno o quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.-----

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.-----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.-----

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ove ritenuto opportuno, e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che il suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In alternativa, l'Assemblea può scegliere di affidare l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.-----

-----Articolo 19-----

-----Responsabilità-----

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'art. 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.-----

-----Articolo 20-----

-----Libri sociali-----

L'Associazione deve tenere, a cura del Comitato Direttivo, i seguenti libri:-----

- libro degli associati;-----

- registro dei volontari;-----

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;--
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo.-----

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----

-----TITOLO VI-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

-----Articolo 21-----

-----Intrasmissibilità della quota-----

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.-----

-----Articolo 22-----

-----Scioglimento e liquidazione-----

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, su proposta del Comitato Direttivo, approvata dall'Assemblea, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-----

-----Articolo 23-----

-----Controversie-----

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.-----

-----Articolo 24-----

-----Norma di rinvio-----

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi speciali in materia di volontariato e di protezione civile. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, nonché tutti i riferimenti contenuti nel presente statuto al Registro medesimo, trovano applicazione a decorrere dall'operatività del Registro medesimo.---
F.to: Michele Ennio Maria Antuofermo, Giuseppe Macaione Notaio (v'è sigillo). -----

a conforme all'originale ed a... suo allegat... in per (29).
di delle prescritte firme che si rilascia per uso *F. S. L. e*

ACQUAVIVA DELLE FONTI

3 novembre 2020

Port. M...

